



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PICOZZA | PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ZUCHELLI | DOTT CLAUDIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATARINELLA | MASSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 496/11
depositato il 20/01/2011
- avverso la sentenza n° 480/46/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI CIVITAVECCHIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

EQUITALIA GERIT S.P.A. - AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI ROM
LUNGOTEVERE FLAMINIO 18 00196 ROMA RM

Atti impugnati:

RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° PROT 9010 ED ALTRI DOGANE IVA IMP.

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 496/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 29

17/01/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

22/29/12

PRONUNCIATA IL:

17.01.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 6 MAR. 2012

Il Segretario

[Signature]

FATTO

In data 27 giugno 2008 e 31 luglio 2008 la [REDACTED] riceveva tramite lo spedizioniere Doganale sig. [REDACTED] la notifica di dieci avvisi di rettifica degli accertamenti definitivi d'importazioni avvenute nel porto di [REDACTED] riguardante le dichiarazioni Doganali d'importazione.

Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma lamentando:

1. Tardività dell'accertamento. Ai sensi dell'articolo 74 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 la rettifica deve essere notificata entro sei mesi dalla definitività dell'accertamento. Tutti gli accertamenti in questione sono divenuti definitivi negli anni dal 2005 al 2006 mentre i verbali di revisione sono stati compilati nel 2008. Osserva che la definitività dell'accertamento si ha all'atto dell'annotazione sulla bolletta Doganale, mentre non rileva l'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 che prevede la facoltà di notificare entro tre anni l'avviso di rettifica, poiché la decadenza semestrale si applica ai casi in cui si evidenziano errori o omissioni sui dati e sugli elementi posti a base dell'accertamento e quindi sulla qualità, quantità, valore e provenienza delle merci, come nel caso di specie.
2. Carenza di motivazione. In particolare non è stato sufficientemente motivato l'aumento di valore e la diversa qualità della merce che avrebbero determinato la rettifica.
3. Illegittimità della procedura di accertamento eseguita senza contraddittorio.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio eccependo:

1. Gli accertamenti in questione sono stati effettuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, anche perché alla data dell'accertamento stesso l'articolo 74 del d.p.r. n. 43 del 1973 era stato abrogato dall'articolo 24 del decreto n. 374 del 1990. Gli accertamenti sono dunque tempestivi.
2. La procedura è stata correttamente avviata e se n'è dato avviso alla contribuente, cui è seguito uno scambio di comunicazioni. Dunque non sussiste alcuna carenza di contraddittorio.
3. Nel merito rileva che le indagini effettuate anche sul mercato cinese hanno evidenziato che i valori dichiarati sono inferiori ai valori delle sole materie prime, cui occorre aggiungere i costi.

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Commissione tributaria Provinciale respingeva il ricorso osservando che l'articolo 74 del d.p.r. n. 43 del 1973 è stato abrogato e dunque tempestiva è la notificazione dell'accertamento in rettifica.

Avverso la detta sentenza propone appello la contribuente, con atto notificato nei termini e depositato presso la Segreteria della Commissione Provinciale, lamentando:

1. Ripropone il motivo riguardante la tardività dell'accertamento.



2. Lamenta la mancata pronuncia sul motivo riguardante la carenza di motivazione degli atti. Lamenta quindi la violazione dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2002 n. 212 (Statuto del contribuente) e dell'articolo 11, comma 5 bis del decreto legislativo n. 347 del 1990 che impone la motivazione per gli atti di accertamento della Dogana.

3. La motivazione addotta nel verbale di revisione non è suffragata da documentazione certa che dimostri come l'acquirente avesse corrisposto un prezzo maggiore di quello dichiarato.

4. L'unico elemento certo è costituito dalla fatturazione della società venditrice, a un prezzo basso giustificato dal fatto che la merce fosse "fallata" e vi fosse un apprezzabile motivo economico per svenderla a prezzi inferiori al normale.

5. Carenza di contraddittorio.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio eccependo:

1. Lamenta la presenza di frasi irragionevoli e sconvenienti nell'atto di appello, di cui chiede la cancellazione oltre all'applicazione dell'articolo 89 c.p.c..

2. La motivazione dell'atto di rettifica è compiuta *per relationem* ai verbali di accertamento nei quali è dato conto delle indagini e accertamenti compiuti dall'ufficio.

3. quanto alla carenza di contraddittorio osserva che in data 26 marzo 2008 è stato dato avviso dell'avvio del procedimento e in data 27 marzo 2008 sono stati chiesti alla contribuente chiarimenti e informazioni per la determinazione del valore delle merci importate.

4. Osserva che ai sensi dell'articolo 181 bis del regolamento CEE n. 2454 del 1993 la Dogana non è vincolata dal valore di transazione quando nutra dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare.

5. nel merito ripropone le motivazioni che inducono a ritenere non corretto il valore dichiarato mediante un'analisi dei prezzi delle materie prime sul mercato cinese.

DIRITTO

Il primo motivo di appello è inammissibile per genericità, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il motivo, infatti, non contiene specifici elementi avverso il capo della sentenza di primo grado che, motivatamente, ha escluso la tardività a seguito dell'abrogazione dell'articolo 74 del d.p.r. n. 43 del 1973 per opera dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 374 del 1990.

Si deve osservare che l'imponibile Doganale è costituito dal prezzo effettivamente pagato per le merci importate, ma questo può essere stabilito dalla Dogana in funzione del valore delle merci quando sussistano motivati e fondati dubbi che il prezzo dichiarato non corrisponda a quello effettivamente pagato. In tal senso depone espressamente l'articolo 181 bis del regolamento CEE n. 2454 del 1993.

A tal proposito, non sussiste il vizio di carenza di motivazione, lamentato con i motivi di appello secondo, terzo e quarto. Gli accertamenti in rettifica sono motivati *per relationem* ai processi verbali, i quali, a loro volta, appaiono motivati razionalmente attraverso il confronto tra costo della materia prima utilizzata per la produzione delle merci ed il prezzo dichiarato. In particolare la Dogana ha evidenziato che il prezzo non coprirebbe neppure una parte del costo della materia senza pregiudizio degli altri costi e che, pertanto, ci si troverebbe dinanzi ad un'operazione antieconomica.

Infine il quinto motivo è infondato. L'Amministrazione ha sufficientemente provato in atti che la rettifica è stata preceduta dall'avviso di procedimento, al quale è seguito uno scambio di documentazione tra la contribuente e la Dogana, il che costituisce esattamente la realizzazione del contraddittorio della fase amministrativa richiesto dalla legge. In particolare è stata data prova della comunicazione in data 26 marzo 2008 ed 27 marzo 2008 relative a richieste di informazioni e di trasmissione di atti a discarica.

L'appello, pertanto, è da respingere


Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'articolo 91, comma primo, c.p.c. e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di questo grado determinate in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre ad IVA ed accessori previdenziali, se dovuti.

Il Presidente
Pres. Dott. Paolo Picozza



Il Relatore estensore
Pres. Claudio Zucchelli

